

# LIBERTÀ RELIGIOSA E CONVIVENZA INTERCULTURALE. IL RUOLO DEGLI ECCLESIASTICISTI\*

*Pierluigi Consorti*

SOMMARIO: 1. *Premessa*. 2. *Convivenza e diritto interculturale*. 3. *Educazione alla convivenza e diritto interculturale*. 4. *Conclusioni*.

## *1. Premessa*

La riflessione intorno alle società multiculturali si è ormai consolidata anche nella nostra disciplina. Trovo molto importante che il Convegno nazionale dell'ADEC dedicato alla «Libertà religiosa, diversità e convivenza nell'Europa del XXI secolo» abbia riservato uno spazio specifico al tema della «Educazione alla convivenza e pluralismo religioso». In questo modo sottolineiamo la necessità di studiare dal punto di vista giuridico le relazioni che contraddistinguono la società attuale. È bene che gli studiosi di diritto ecclesiastico si impegnino a valorizzare il ruolo centrale che il diritto può giocare nella promozione di una società pacifica: specialmente quando i conflitti religiosi assumono contorni violenti e persino terroristici<sup>1</sup>.

La nostra comunità accademica può svolgere un ruolo decisivo proprio ritrovando le sue radici storiche, perché esse raccontano la capacità

---

\* Contributo presente solo nella versione digitale del volume.

<sup>1</sup> Sul punto esiste una letteratura molto estesa; *inter alia* cfr. A. AL-KHATTAR, *Religion and Terrorism. An Interfaith Perspective*, Westport, 2003; D.C. RAPOPORT (a cura di), *Terrorism: Critical Concepts in Political Sciences. IV. The Fourth or Religious Wave*, London-New York, 2006; P.R. NEUMANN, *Old and New Terrorism, Late Modernity, Globalization and the Transformation of Political Violence*, Cambridge-Malden, 2009; P. ARCIPRETE, *Apocalittica, terrorismo e rivoluzione*, Roma, 2009; F. RUGGERI, V. RUGGIERO (a cura di), *Potere e violenza. Guerra, terrorismo e diritti*, Milano, 2009; R. BETTINI, *Religione e politica. L'ibridazione islamica*, Roma, 2013.

di ricucire la frattura sociale che contrappone società civile e società religiosa lungo un percorso storico ben noto, segnato da un amore ineludibile per la libertà<sup>2</sup>. Sebbene fra luci ed ombre – come avviene per tutte le cose – la comunità degli ecclesiastici mi sembra abbia complessivamente saputo studiare e promuovere il valore del principio di laicità, che a mio avviso costituisce ancora oggi un faro luminoso capace di illuminare la strada che ancora dobbiamo compiere.

Il percorso che ci attende non è privo di difficoltà. Le sfide più significative riguardano la capacità di interpretare correttamente la società contemporanea, individuarne le domande per tentare di dare risposte efficaci. È una sfida complicata che si può affrontare soltanto imparando a usare le categorie della complessità e della interdisciplinarietà<sup>3</sup>. Nessuna disciplina da sola può riuscire a ragionare intorno a questioni nuove senza soffrire un senso di inadeguatezza.

Credo che ogni studioso serio abbia imparato a gustare il sentimento di umiltà, in assenza del quale non si può fare ricerca. Non mi riferisco all'umiltà accademica, spesso confusa con un senso di malcelata soggezione a regole che appartengono ad una tradizione che è bene abbandonare. Penso piuttosto all'umiltà che deriva dalla consapevolezza dei propri limiti, che spinge ad abbandonare ogni forma di orgoglio e sicurezza di sé. Questa umiltà ci deve spingere a far crescere il confronto fra di noi; questa umiltà può essere la spinta a sviluppare una sinergia in grado di accrescere la qualità dei nostri studi.

---

<sup>2</sup> Nel senso spiegato da F. MARGIOTTA BROGLIO nella postfazione all'edizione dell'opera di F. RUFFINI, *La libertà religiosa. Storia dell'idea*, Torino, 1901, ripubblicata nel 1991 (pp. 349-359; ora anche in F. MARGIOTTA BROGLIO, *Religione, diritto e cultura politica nell'Italia del Novecento*, Bologna, 2011, pp. 77-90).

<sup>3</sup> D'obbligo il riferimento ad alcuni classici come E. MORIN, *Il metodo. Ordine, disordine e organizzazione*, Milano, 1983, J. PIAGET, *Le scienze dell'uomo*, Roma-Bari, 1994; L. VON BERTALANFFY, *Teoria generale dei sistemi*, Milano, 1971. Utile l'impostazione di G. PADRONI, *Aspetti della complessità e sensibilità «postmoderna» nelle dinamiche organizzative e del capitale umano*, Milano, 2007. In campo giuridico cfr. A. FOGLIA, *Quale didattica per quale diritto? Una proposta tra teoria generale e didattica del diritto*, Bellinzona, 2003 e con riferimento esplicito alla gestione dei conflitti sociali cfr. G. GALLO, *Problemi, modelli, decisioni. Decifrare una realtà complessa e conflittuale*, Pisa, 2009.

Maggiore umiltà, maggiore sinergia e maggiore qualità della ricerca sono le chiavi che riusciranno a darci quel riconoscimento che spesso lamentiamo mancare. Sono convinto che la nostra Associazione possa in questo senso giocare un ruolo significativo. Lo sforzo di rinnovamento metodologico che ci ha guidati nell'organizzazione di questo Convegno nazionale va apprezzato fino in fondo. Il Direttivo dell'ADEC, che insieme alla Professoressa Erminia Camassa ha svolto le funzioni di Comitato scientifico del Convegno, ha cercato di esaltare le nostre capacità di confronto accrescendo quanto più possibile gli spazi di partecipazione libera al dibattito intorno ai temi centrali del nostro tempo. Una partecipazione indipendente dall'età e dal ruolo accademico che ciascuno di noi ricopre può meglio aiutarci a mettere a fuoco i problemi, dinamizzare il confronto, trovare le risposte migliori<sup>4</sup>.

Ogni ricercatore sa bene che il metodo non è un elemento secondario per la sua attività. La scelta di dare voce ai Colleghi più giovani, di organizzare i nostri lavori in sessioni parallele e di consentire a tutti, senza distinzione di ruoli, di partecipare ai momenti conviviali – nei quali si continua a discutere insieme – non va certo vista come un'operazione di immagine. Abbiamo voluto dare un segno concreto della volontà di innovare il metodo del confronto. Facilitare la partecipazione è un modo per incidere sulla qualità della nostra ricerca. Il miglior modo per aiutarci reciprocamente è quello di arricchire in modo trasparente e serio il confronto critico sui temi che ci toccano più da vicino.

## *2. Convivenza e diritto interculturale*

Vorrei adesso entrare adesso nel merito del tema specifico che ci sta interessando, sottolineandone ancora una volta la centralità. Da alcuni anni insisto sull'opportunità di concentrare la nostra attenzione sui fenomeni emergenti dalla società contemporanea: che è plurale, globalizzata e multiculturale. Sotto questo profilo non c'è chi non veda quanto

---

<sup>4</sup> Mi piace ricordare il lavoro che ha svolto in questo senso Valerio Tozzi, che lo ha recentemente ribadito nel suo *Il piacere di dialogare sui contenuti della disciplina civile dei fenomeni religiosi*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (on line), 9 dicembre 2014.

il profilo religioso la caratterizzi in modo nuovo rispetto al passato, anche prossimo. Non credo sia necessario insistere su questo punto. Trovo invece ancora necessario perseverare sul senso di responsabilità civile, e non solo accademica, che dovremmo avvertire con urgenza sempre maggiore, allo scopo di essere promotori di pace e libertà. Capisco bene che usando queste espressioni corro il rischio di una retorica enfatica, ma al tempo stesso intuisco che se non abbiamo sufficiente consapevolezza del ruolo di responsabilità che possiamo svolgere, rischiamo di scadere davvero nella banalità e nell'irrilevanza.

Il futuro della nostra disciplina non si costruisce intessendo relazioni accademiche o contando su giochi di cordata. Dipenderà dalla nostra capacità di essere rilevanti per gli altri. Non basta più riconoscerci reciprocamente la capacità di studiare e gestire certi problemi. Sono gli altri che devono capire di aver bisogno di noi: e perché questo accada dobbiamo dimostrare di saper dire cose utili, nuove, in grado di gestire i problemi che nascono dalla convivenza multiculturale.

Per gli ecclesiastici lo studio di queste realtà non costituisce una novità in senso assoluto. È però necessario rivisitare questioni teoriche in parte note alla luce di aspetti concreti affatto nuovi. Mi limito a ricordare il tema della soggettività ed identità giuridica, rispetto al quale abbiamo a disposizione la concettualizzazione dei diritti umani, che hanno molto a che fare con l'attuale percezione della multiculturalità come problema. Affrontare concretamente questo aspetto significa saper rileggere la *sostanza* dei diritti umani evitando di guardarli come *concetti giuridici stabili, universali, indivisibili, coercibili*, ma privi di conseguenze pratiche (come dimostra la gestione dei flussi migratori). Bisogna piuttosto arricchirli in un'*accezione contemporanea concreta*, giuridicamente compatibile con le contraddittorie dinamiche di incontro e di relazioni umane proposte dall'odierna società multiculturale. Anche qui si pone una questione di metodo: il giurista esercita il suo mestiere adoperando gli arnesi consueti, ma deve essere in grado di elaborare concetti nuovi. O, meglio, deve essere in grado di comprendere i concetti in modo nuovo e trasversale. Mario Ricca direbbe con chiarezza-

za: in modo interculturale<sup>5</sup>. Solo in questo modo aiuterà ad individuare *regole e prassi giuridiche* adatte alla società multiculturale<sup>6</sup>.

Le rappresentazioni identitarie sono il frutto di meccanismi antropologici e psicologici che altre scienze hanno ben studiato, e che come giuristi possiamo dare per presupposti. Dal nostro punto di vista possiamo segnalare che il confronto fra identità si svolge sempre più secondo schemi giuridici securitari di opposizione degli uni contro gli altri, che sottovalutano il primato del principio di uguaglianza e di uguale libertà. Il rispetto dei diritti umani si fa meno stringente e lascia il campo ad analisi di compatibilità fra valori e modelli culturali diversi, peraltro sviluppati sotto l'ombrello cupo della paura. Gli attacchi terroristici che un tempo toccavano aree del pianeta molto limitate e tutto sommato marginali, si sono propagati nel mondo coinvolgendo violentemente anche quello occidentale, che sta reagendo con strumenti armati, ma senza un sufficiente disegno di prospettiva<sup>7</sup>. Siamo spesso bloccati in una situazione di stallo, dove sembra che sicurezza e libertà costituiscano due estremi necessariamente contrapposti. Se vogliamo l'una dobbiamo perdere l'altra: secondo il paradigma attuato negli Usa con il *Patriot Act* nel 2001<sup>8</sup>.

Altrove ho precisato che *multiculturalità* e *multiculturalismo* non sono sinonimi<sup>9</sup>. Se il termine «multiculturalità» indica un riferimento

---

<sup>5</sup> Per tutti Cfr. M. RICCA, *Pantheon. Agenda della laicità interculturale*, Palermo, 2012.

<sup>6</sup> Cfr. P. CONSORTI, «Hanno ragione tutti!». *Profili di gestione dei conflitti interculturali ed interreligiosi*, in P. CONSORTI, A. VALDAMBRINI, *Gestire i conflitti interculturali ed interreligiosi. Approcci a confronto*, Pisa, 2009, pp. 9-30.

<sup>7</sup> Cfr. P.B. HEYMANN, *Terrorism Freedom and Security. Winning without War*, Chicago, 2004.

<sup>8</sup> Cfr. A. ETZIONI, *How Patriotic is the Patriot Act? Freedom versus Security in the Age of Terrorism*, Maltan, 2009, che mette bene in luce i diversi approcci al tema, facendosi portavoce della tendenza comunitarista verso la ricerca di un equilibrio ragionevole fra «sacrificio dei diritti» e necessità di sicurezza.

<sup>9</sup> Mi sento addirittura un po' colpevole nel trovarmi a ripetere sovente le stesse cose: credo tuttavia di essermi soffermato con più attenzione su questo tema nel saggio *Nuovi razzismi e diritto interculturale. Dei principi generali e dei regolamenti condominiali nella società multiculturale*, in I. POSSENTI (a cura di), *Intercultura, nuovi razzismi e migrazioni*, Pisa, 2009, pp. 99-128, da cui riprendo in parte gli esempi che seguono.

oggettivo, il «multiculturalismo» designa invece una corrente di pensiero che, partendo da questo dato di fatto, ha sviluppato un sistema teorico di convivenza multiculturale che presenta molti problemi. Al contrario le tesi interculturaliste offrono un ventaglio di soluzioni elastiche e molto più soddisfacenti. Non voglio però fermarmi in questa sede su questioni già sviluppate altrove<sup>10</sup>.

### 3. *Educazione alla convivenza e diritto interculturale*

In questo contesto più generale il tema dell'educazione alla convivenza non credo debba essere affrontato in termini pedagogici. Ho l'impressione che non coincida con la puntualizzazione di un insegnamento specifico<sup>11</sup> o con l'individuazione di alcuni argomenti disseminati nei programmi scolastici<sup>12</sup>. Riguarda piuttosto la consapevolezza popolare di vivere una sfida globale ed insieme locale, che troppo spesso cede alle lusinghe delle semplificazioni multiculturaliste. Vorrei lanciare un piccolo allarme interno: troppe volte vedo che anche la nostra comunità scientifica non ha ancora approfondito la differenza fra multiculturalismo e intercultura, finendo così per considerare accettabili soluzioni francamente dannose. Occorre studiare di più questi aspetti, altrimenti

---

<sup>10</sup> Cfr. nota precedente.

<sup>11</sup> In questo senso sembra andare l'istituzione di un insegnamento di «Educazione alla convivenza civile» stabilita dal Decreto legislativo 59 del 2004, per cui cfr. A. PORCARELLI, *L'educazione alla cittadinanza nella scuola italiana: impianto politico normativo e concezione pedagogica*, in M.T. MOSCATO (a cura di), *Progetti di cittadinanza. Esperienze di educazione stradale e convivenza civile nella scuola secondaria*, Milano, 2011, pp. 33-74.

<sup>12</sup> Cfr. L. CORRADINI, W. FORNASA, S. POLI (a cura di), *Educazione alla convivenza civile. Educare, istruire, formare nella scuola italiana*, Milano, 2003; M. MATTEI, *Insegnare con i concetti educazione alla cittadinanza*, Milano, 2007; A. PORCARELLI, *Educare alla cittadinanza secondo Costituzione. Suggestioni pedagogiche nelle Indicazioni per il I ciclo*, in G. CERINI (a cura di), *Le nuove indicazioni per il curricolo verticale*, Rimini, 2013, pp. 59-67.

finiremo per accettare ipotesi che in altre occasioni hanno già dimostrato di essere fallimentari<sup>13</sup>.

Avverto insomma la preoccupazione per un ordinamento giuridico che va viepiù costruendosi in senso multiculturalista. In altri termini segue uno schema difensivo, supponendo appunto che la coesistenza multiculturale sia un problema e che bisogna perciò difendersi dalle “altre culture”, aiutandole ad integrarsi. Tale attitudine è particolarmente agita verso la presenza islamica<sup>14</sup>.

Tale impostazione corre lungo tutta la normativa sull’immigrazione, che sembra appiattita sullo schema semplificato che vede affermata l’idea che i diritti spettano solo agli stranieri che desiderano integrarsi: ossia diventare *come noi*. Ovviamente non esiste una norma che lo dica esplicitamente; tuttavia dal tessuto normativo emerge una grammatica di senso silenziosa che tradisce questo scopo. Sotto l’ombrello apparentemente liberale della «regolamentazione dell’ospitalità» e della ricerca di condizioni che consentano un’efficace integrazione finiamo per respingere gli stranieri e, comunque, marginalizzare i loro costumi e le loro culture.

Non si tratta di una originalità italiana. La nostra esperienza è figlia di una tendenza multiculturalista presente a livello europeo, da cui abbiamo attinto alcune cose a mio avviso particolarmente sbagliate.

Una di queste è la prassi di relazioni con l’Islam attuate fuori dai più corretti canali predisposti sulla base dell’art. 8 Cost., a vantaggio di strumenti organizzati nel quadro delle politiche di tutela dell’ordine pubblico. Dalla prima *Consulta per l’Islam italiano* al più recente *Comitato per le relazioni con l’Islam* si segue uno schema esplicitamente indirizzato a favorire la crescita di un «Islam moderato»<sup>15</sup> rispetto ad una presenza potenzialmente fondamentalista ed eversiva<sup>16</sup>.

---

<sup>13</sup> Cfr. G. CERRINA FERRONI, *L’esperienza tedesca di multiculturalismo: società multietnica e aspirazioni di identità etnoculturale*, in <http://archivio.rivistaaic.it/dottrina/organizzazione/stato/Multiculturalismo%20tedesco%20CERRINA%20FERONI.pdf>, 2007.

<sup>14</sup> Cfr. R. BETTINI, *Allah fra terrorismo e diritti umani*, Milano, 2005.

<sup>15</sup> M. ZANZUCCHI, *L’Islam che non fa paura*, Cinisello Balsamo (Mi), 2006.

<sup>16</sup> Sul punto si vedano N. COLAIANNI, *Musulmani italiani e Costituzione: il caso della Consulta islamica*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2006, pp. 251 ss.; G. MACRÌ, *Immigrazione e presenze islamiche in Italia: la Consulta per l’Islam*

Un'altra è la «Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione» emanata dal Ministro dell'interno con decreto del 23 aprile 2007<sup>17</sup>. Anche in questo caso l'Italia asseconda una tendenza europea, in quanto documenti analoghi sono stati adottati pure in altri Stati. L'idea di fondo è quella di individuare i valori in qualche modo irrinunciabili per raggiungere una opportuna integrazione. Nella sostanza il testo riprende e precisa principi già presenti nella Costituzione: proprio questa caratteristica sottolinea la sua tendenza multiculturalista, in quanto sembrerebbe necessario usare un linguaggio più semplice di quello comune affinché tutti possano capire quello che la Costituzione già esprime. Il decreto ministeriale che l'ha emanata ne precisa il valore giuridico solo interno all'amministrazione dell'interno: una sorta di *vademecum* per prefetti e addetti alle prefetture. Tuttavia a distanza di anni la Carta continua ad essere richiamata come elemento centrale di condivisione da parte delle comunità straniere che intendono rapportarsi con soggetti istituzionali.

Personalmente nutro molte perplessità anche in ordine alla possibile – e talvolta auspicata – *legge comune sulla libertà religiosa*. Nel corso degli anni la discussione parlamentare ha avuto alti e bassi ed il progetto è ancora in alto mare. Il testo viene spesso rimaneggiato ed integrato: non vale perciò la pena esaminarlo in modo dettagliato. Mi sembra sufficiente mettere in luce l'idea multiculturalista di ammettere sostanzialmente la presenza giuridicamente rilevante delle sole confessioni religiose *riconosciute*. Ciò equivale a proporre un filtro pubblico dal sapore amaro, che mette nelle mani dello Stato uno strumento di legittimazione delle religioni apertamente contrario al principio di laicità.

---

*italiano*, in V. TOZZI, M. PARISI (a cura di), *Immigrazione e soluzioni legislative in Italia e Spagna*, Campobasso, 2007, pp. 213 ss.; P. SASSI, *Musulmani d'Italia, unitevi? Islàm e democrazia pluralista nell'esperienza recente*, in *Stato, chiese e pluralismo confessionale*, 2007, spec. pp. 9-11. L'evoluzione di questi aspetti è adesso disponibile nel volume C. CARDIA, G. DALLA TORRE (a cura di), *Comunità islamiche in Italia. Identità e forme giuridiche*, Torino, 2015, pp. 561-694.

<sup>17</sup> L'adozione di una simile Carta ha incontrato critiche in dottrina, espresse soprattutto da N. COLAIANNI, *Una carta postcostituzionale?*, in *Stato, chiese e pluralismo confessionale*, 2007, cui ha replicato C. CARDIA, *Carta dei valori e multiculturalità alla prova della Costituzione*, in *Stato, chiese e pluralismo costituzionale*, 2008. Cfr. anche nota precedente.



#### *4. Conclusione*

Mi sono limitato a portare qualche esempio di diritto multiculturalista, altri se ne potrebbero aggiungere. Tuttavia non credo necessario stilare un elenco esaustivo. Immagino che sia più proficuo interrogarci sul cambiamento di mentalità che la società contemporanea propone al giurista. Il multiculturalismo sembra aver fallito. La prassi interculturale potrà sostenerci nel dettare regole e trovare strumenti giuridici che fondino una convivenza multiculturale libera e pacifica. Un campo nuovo nel quale la comunità degli ecclesiastici potrà giocare un ruolo determinante, se solo saremo in grado di cogliere la sfida. Dipende soprattutto da noi.